



PROVINCIA DI TORINO

Estratto

COMUNE DI ORBASSANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24


DEL CONSIGLIO COMUNALE

La presente deliberazione viene ripubblicata per 30 gg. consecutivi dal 26.3.96 al 25.4.1996.

Orbassano, li' 26.3.1996

Il Segretario Com.le Regg.
Dott. F. Magistri

OGGETTO: Approvazione Regolamento recante misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione.



=====
L'anno millenovecentonovantasei addi' ventitre' del mese di Febbraio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

DELL'ACQUA Graziano - Sindaco

ALIOTTA Salvatore	DELLA NOTTE Emilio
AYROLDI Giuseppe	DONALISIO Attilio
BERNAUDO Lucia	FISCHETTO Salvatore
BONOMO Michele	GIORDANO Luigi Giuseppe
BROSIO Giorgio	GUERRA Francesco
CALANDRINO Eleonora	LEVIZZARI Alessandro
CAMPI Luigi	PIZZUTTO Roberta
CHIESA Ernesto	RASO Giuseppe
CIMINI Uliana	SORBO Rosario
COLAPINTO Francesco	TAGLIANI Domenico

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:

GIORDANO (giustificato) - SORBO - BONOMO -
PIZZUTTO (giustificata) - COLAPINTO.

Assume la presidenza il Sig. RASO Giuseppe
Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale
Reggente Dott. Vito CONTINELLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli
Assessori: Marroni, Rizzo, Bussone e Zaccaria.

COMUNE DI ORBASSANO
PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO
26/3/96 al 25/4/96

COMUNE DI ORBASSANO
PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO
1/3/96 al 1/3/96

Deliberazione C.C. n. 24 del 23/2/1996

OGGETTO: Approvazione Regolamento recante misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco in merito all'oggetto:

Vista la legge 4/1/1968, n. 15 recante "norme sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione e legalizzazione di firme" e, piu' in particolare, gli artt. 2 (dichiarazioni sostitutive), 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive), 4 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') e 20 (sottoscrizioni d'istanza) da autenticare ai sensi di tale ultimo articolo ad opera, tra gli altri, anche di un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco;

Visto l'art. 18 della legge 7/8/1990, n. 241 - recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - sotto il capo IV, rubricato "semplificazione dell'azione amministrativa", che dispone, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione delle misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, facendo altresì obbligo alle amministrazioni di comunicare le misure adottate alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Riscontrato che le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 18 confermano a loro volta le metodiche di acquisizione dei documenti da esibire nei procedimenti amministrativi, già disciplinate dalla legge n. 15/1968 ed in particolare:

a) acquisizione d'ufficio da parte del responsabile del procedimento dei documenti o di copia di essi in possesso dell'amministrazione precedente o anche di altre amministrazioni, attestanti fatti, stato o qualità dichiarate dal soggetto interessato;

b) acquisizione diretta da parte del responsabile del procedimento dei documenti relativi a fatti che l'amministrazione pubblica e' tenuta a certificare;

Considerata la necessita' di disciplinare le misure organizzative per l'attuazione della predetta legge;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Ritenuto, nell'ambito dei poteri di autonomia organizzativa degli Uffici prevista dall'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142 - che attribuisce ai Comuni la potesta' di adottare, nel rispetto della legge e dello statuto, appositi regolamenti per il "funzionamento" della struttura burocratica e dei servizi comunali - approvare una specifica regolamentazione per facilitare l'applicazione della legge 4/1/1968, n. 15;

Vista la nota del 21 ottobre 1995, prot. n. 9503916 - Sett. 1/29/2, con la quale la Prefettura di Torino richiedeva informazioni circa lo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7/8/1990, n. 241, comprese le misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (art. 18 della predetta legge);

Visto lo schema di regolamento riportato in allegato e ritenuto doverlo integralmente approvare;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto l'allegato parere favorevole espresso su detta proposta dal Dirigente Reggente del Settore Amministrativo in ordine alla regolarita' tecnica ;

Atteso che non occorre il parere di regolarita' contabile in quanto non coerente con il contenuto della presente deliberazione;

Visto l'unito parere favorevole di legittimita' espresso sulla detta proposta di deliberazione, dal Segretario Generale;

Visto l'art. 32 della legge 8.6.1990 n.142;

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano, che e' del seguente tenore:

Presenti n. 16;
Votanti n. 16;
Voti favorevoli n. 16;
Voti contrari n. 0;

DELIBERA

1) - di approvare il Regolamento recante misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione, composto da n. 11 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui e' parte integrante e sostanziale;

2) - di impegnarsi a pubblicizzare mediante l'affissione di manifesti e locandine i casi nei quali e' ammessa l'autocertificazione nonche' le relative misure organizzative citate nell'allegato regolamento.

= = = = =

Del che si è redatto il presente verbale.
In originali firmati.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe RASO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Francesco GUERRA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Vito CONTINELLA

Reg.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RAGIONIERE CAPO

(F.to F. Alessi)

Si attesta che il presente atto non comporta alcuna copertura finanziaria di spesa (art. 55 legge 142/1990).

IL RAGIONIERE CAPO

(F.to F. Alessi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 4 MAR. 1996

il 4 MAR. 1996

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il 4 MAR. 1996

VISTO IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA 25 MAR. 1996

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per:

scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46, comma 1) trasmessa con elenco N. 104 pervenuto al CO.RE.CO. in data 4.3.96

richiesto chiarimento con fonogramma N. /// in data /// forniti in data /// con nota prot. n. ///

pervenuta comunicazione dal CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (articolo 46, comma 5) provv. n. /// del ///

IL SEGRETARIO GENERALE

il 26 MAR. 1996



COMUNE DI ORBASSANO

(Prov. di Torino)

REGOLAMENTO RECANTE
MISURE ORGANIZZATIVE
PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE
SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

REGOLAMENTO RECANTE MISURE ORGANIZZATIVE PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 1
Finalita' del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142, contiene le misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (legge 4/1/1968, n. 15). Con esso si stabiliscono altresì le modalita' ed il termine per la regolarizzazione e la verifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione della cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.

Art. 2
Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilita'

1. Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i soggetti che, nel produrre istanze alla pubblica amministrazione, debbano comprovare stati, fatti o qualita' personali.

Art. 3
Oggetto delle dichiarazioni

1. L'autocertificazione puo' essere resa in modi differenti, e cioe':
a) dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, senza obbligo di produrre successivamente alcuna documentazione;
b) dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni, con obbligo di esibire

successivamente un documento comprovante le proprie affermazioni;

c) dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', senza obbligo di produrre successivamente alcuna dichiarazione.

2. Gli stati, fatti o qualita' personali cui sono dirette le dichiarazioni sono quelli indicati nella legge n. 15/68, nonche' nel D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.

3. Le relative dichiarazioni temporaneamente sostitutive sono sottoscritte dall'interessato e autenticate con le modalita' di cui all'art. 20 della stessa legge, e con l'osservanza dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, fatte salve le particolari procedure previste dalle leggi rispettivamente per gli incapaci e per chi non sa o non puo' firmare, nonche' per i non vedenti.

4. In questi casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'Amministrazione e nel termine fissato dalla stessa, prima che sia emanato il provvedimento a lui favorevole.

Art. 4

Funzionario competente a ricevere la documentazione

1. Per "Funzionario competente a ricevere la documentazione" s'intende qualunque impiegato di qualsiasi qualifica, ad eccezione del personale di qualifica inferiore alla sesta, secondo le competenze di servizio, puo' ricevere la normale documentazione, cio' anche quando la documentazione debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio, ad altra Amministrazione prima dell'emanazione del provvedimento.

2. Il Funzionario dovra' provvedere ad ammonire il dichiarante sulle responsabilita' che derivano da eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 26, quarto comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. I Dirigenti di Settore sono tenuti ad adottare apposite determinazioni indicanti nominativamente, in numero sufficiente alle esigenze d'ufficio, i Funzionari e gli impiegati incaricati di autenticare le firme sulle dichiarazioni in quanto competenti a ricevere le istanze ed i documenti.

Art. 5
Istanze e documentazione

1. La documentazione necessaria per il completamento dei procedimenti amministrativi si dovrà acquisire, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- acquisizione d'ufficio dei documenti o di copia di essi in possesso dell'amministrazione procedente o anche di altre amministrazioni attestanti fatti, stati o qualità dichiarate dal soggetto interessato;

- acquisizione diretta dei documenti relativi a fatti che l'amministrazione pubblica è tenuta a certificare.

3. Le dichiarazioni possono essere rese separatamente o congiuntamente fra loro ed anche nel contesto dell'istanza eventualmente da produrre.

4. Esse devono essere presentate di preferenza già scritte in appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione, oppure redatte anche a mezzo di sistemi elettronici.

5. La firma del dichiarante, per esteso e leggibile, va posta sulla dichiarazione tassativamente alla presenza del Funzionario competente a ricevere la documentazione o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 6
Adempimenti di legge da parte del responsabile del procedimento

1. Per quanto disposto dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 15/68 gli uffici comunali non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali che risultino attestati in documenti già in possesso di questa e di altre amministrazioni pubbliche, o che essa è tenuta a certificare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della stessa legge.

Art. 7
Ricorsi

1. Contro il provvedimento di diniego puo` essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione.

Art. 8
Formula per l'autentica

1. La formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni dovrà risultare secondo le formule indicate nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione - Prot. n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968.

Art. 9
Rinvio a norme

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono tutte le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione di firme previste dalla legge 4/1/1968, n. 15, e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, con il relativo regolamento approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario del 28 luglio 1994, n. 56, integrata con la deliberazione del Commissario Straordinario del 4 ottobre 1994, n. 76, nonché a quelle contenute nel D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.

Art. 10
Pubblicita' e rilascio di copie

1. Il presente regolamento e' pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Orbassano per quindici giorni consecutivi. Esso sara' ripubblicato per l'ulteriore durata di trenta giorni dopo l'intervenuta esecutivita' della relativa deliberazione.
2. A cura dell'Amministrazione comunale ne sara' data la massima pubblicita' e diffusione. In particolare, esso sara' trasmesso in copia a tutti gli enti di partecipazione, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni per i diritti degli ammalati esistenti nell'ambito del territorio comunale.
3. Chiunque potra' prenderne visione presso gli uffici comunali ed estrarne copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione per come sara' determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni, dettate dal vigente Statuto Comunale.